

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 29-08-19

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON I COMUNI DI SANT'ANATOLIA
DI NARCO E VALLO DI NERA PER IL SERVIZIO DI SEGRE-
TERIA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

PAOLA AGABITI	P	PROIETTI ELENA	P
DOTTORI FABIO	P	ALLEGRETTI ANTONIO	P
MERCANTINI STEFANIA	P	MORGANTI MARCO	P
MIRAGGIO ERNESTO	P	RAMADORI SANTE	A
AMADIO ANTONIO	P	BENEDETTI BONAVENTURA	P
ERESIA GIAMPIERO	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PAOLA AGABITI in qualità di SINDACO
 - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

MORGANTI MARCO
BENEDETTI BONAVENTURA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Il Sindaco espone il punto posto all'ordine del giorno, precisando che trattasi del rinnovo della convenzione di segreteria con i Comuni di Vallo di Nera e Sant'Anatolia di Narco per ulteriori due anni. Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 49 del 29.12.2010, si era stabilito di stipulare una convenzione con i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e di Vallo di Nera per la gestione coordinata del servizio di segreteria comunale ed era stato approvato il relativo schema di convenzione;

- che la durata della convenzione era stata stabilita in anni due a decorrere dalla data di presa servizio del titolare della convenzione, avvenuta il 01.02.2011;

- che con Delibera n. 32 del 15.10.2013, il Consiglio comunale di Scheggino decideva di rinnovare la suddetta convenzione per ulteriori due anni, con decorrenza 01.09.2013;

- che, pertanto, in data 01.09.2015 andrà a scadenza la suddetta convenzione.

Dato atto che è intenzione del Comune di Scheggino procedere alla costituzione di una nuova convenzione per il servizio di segreteria con i Comuni di Vallo di Nera e Sant'Anatolia di Narco, come in precedenza;

Atteso che i Comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera fanno tutti parte dell'area geografica e socio-culturale della Valnerina e che tra gli stessi sono in atto altre convenzioni per la gestione associata di servizi quali il servizio di polizia municipale, la raccolta e il trasporto della nettezza urbana, l'accompagnamento alunni della scuola materna e la gestione dell'autoscala;

Dato atto che la gestione convenzionata del servizio di segreteria comunale, oltre che consentire una ripartizione dei relativi costi tra i comuni, potrà garantire un interscambio di conoscenze e professionalità nell'ambito dell'azione amministrativa;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto, nel quale è previsto che il Comune di Sant'Anatolia di Narco svolga le funzioni di capo-convenzione;

Ritenuto di fissare la decorrenza della convenzione dal 01/09/2015 e comunque previa adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed una durata di anni quattro;

Visto in proposito il D. Lgs. 267/2000 ed il D.P.R. 465/1997, con le successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi (voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti nessuno), validamente espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rinnovare la convenzione, per le motivazioni di cui in premessa, con i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera, del servizio di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997.

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione ove è previsto che il Comune di Sant'Anatolia di Narco svolga le funzioni di

capo-convenzione.

3. Di fissare la decorrenza della convenzione dal 01/09/2019, comunque previa adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, per una durata di anni due, con scadenza 30.09.2021.

Infine, con votazione unanime (voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti nessuno), validamente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/1000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Ass. Ernesto Miraggio

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena

CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI SANT'ANATOLIA DI NARCO , VALLO DI NERA E
SCHEGGINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE**

(Artt. 30 e 98, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – Art. 10 D.P.R. n. 465/97)

L'anno il giornodel mese di, tra :

- il Comune di Sant'Anatolia di Narco, c.f. di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco **Tullio Fibraroli**,

- il Comune di Vallo di Nera c.f. _____ di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco **Agnese Benedetti**

- il Comune di Scheggino , c.f. _____ di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco **Paola Agabiti**, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- che gli artt. 30 e 98, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 consentono ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che l'art. 10, comma 2, D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di segretario comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'Amministrazione comunale di Sant'Anatolia di Narco con delibera di C.C. n..... del....., esecutiva ai sensi di legge,

- che l'Amministrazione comunale di Vallo di Nera con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge,

- che l'Amministrazione comunale di Scheggino con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lg. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Vallo di Nera (**Classe IV**), di Sant'Anatolia di Narco, (**Classe IV**) e di Scheggino (**Classe IV**), provincia di Perugia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Sant'Anatolia di Narco assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, previa acquisizione del parere vincolante dei Sindaci dei Comuni convenzionati. E' fatto salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Compete altresì al Sindaco del Comune capoconvenzione la richiesta del segretario supplente per i casi di assenza del segretario titolare e l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Le prestazioni lavorative del segretario saranno ripartite secondo le seguenti modalità operative:

- 1/3 presso il Comune di Vallo di Nera;
- 1/3 presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco;
- 1/3 presso il Comune di Scheggino;

La ripartizione degli oneri finanziari tra gli enti convenzionati per la retribuzione del segretario comunale terrà ovviamente conto delle predette modalità di impiego.

L'articolazione dell'orario di lavoro nel corso dei giorni della settimana lavorativa sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Nel caso in cui, per motivi di ordine contingente, il Segretario comunale debba recarsi in uno dei Comuni convenzionati al di fuori dei giorni prefissati, ne darà tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune presso il quale si verifica l'assenza.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dai vigenti CCNL della categoria dei Segretari comunali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, nonché al versamento degli oneri assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato. ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, ivi compresi la retribuzione aggiunta ed il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei

Comuni, graviterà in ragione di 1/3 su ciascun Comune. Ugualmente si provvederà per quanto riguarda tutte le spese derivanti dalla supplenza del titolare o dalla reggenza della sede.

L'onere derivante dall'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL 1998/2001 della categoria dei Segretari comunali sarà posto a carico di ciascun Comune in rapporto alla indennità corrisposta ai rispettivi incaricati della più elevata posizione organizzativa.

Il Comune capoconvenzione provvederà a comunicare, all'inizio di ogni anno, la previsione di spesa annuale agli altri Comuni convenzionati, i quali provvederanno al rimborso della quota spettante in rate trimestrali, previa richiesta da parte del Comune capoconvenzione.

Altresì il Comune capoconvenzione provvederà a comunicare l'aggiornamento del costo del servizio in caso di variazioni significative (es. rinnovi contrattuali).

Il Comune associato, in relazione a ciascuna comunicazione, potrà presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza osservazioni, la richiesta si intenderà accettata.

I rimborsi spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato a specifiche necessità dei singoli enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ciascun Comune provvederà inoltre alla liquidazione dei diritti di segreteria dovuti in base alle disposizioni vigenti in materia, nonché al versamento degli oneri relativi alla quota di propria competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida sino al 30.09.2021.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- In caso di fusione di uno o più dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 267/2000;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza

decorsi giorni 90 dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario comunale assegnato ed alla competente Agenzia.

ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe IV (popolazione fino a 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 9- REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 10 – NORME FINALI.

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Perugia – ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale dell'Umbria - per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Sant'Anatolia di Narco

Comune di Vallo di Nera

Comune di Scheggino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 411 del 05-09-2019

Dalla Residenza comunale, li 05-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 05-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 05-09-2019 al 20-09-2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO